I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 97/69 DEL CONSIGLIO

del 16 gennaio 1969

relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando indispensabile che la nomenclatura della tariffa doganale comune sia applicata in modo uniforme in tutti gli Stati membri ;

considerando che a tale fine devono potere essere adottate delle disposizioni sul piano comunitario ; che tali disposizioni hanno lo scopo di precisare il contenuto delle voci o sottovoci della tariffa doganale comune senza tuttavia modificarne il testo ;

considerando che tali disposizioni concernono le misure che possono essere necessarie alla classificazione di talune merci in tale tariffa ; che esse si riferiscono ad un settore particolarmente tecnico e che la loro elaborazione richiede una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione ; che per garantire tale cooperazione è opportuno istituire un Comitato ; che, inoltre, l'applicazione di tali disposizioni dev'essere messa rapidamente in atto, date le serie conseguenze sul piano economico che qualsiasi ritardo potrebbe comportare ; che a tal fine occorre prevedere un'adeguata procedura comunitaria ;

considerando che gli Stati membri sono parti contraenti alla Convenzione del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, nomenclatura detta « Nomenclatura di Bruxelles »,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È istituito un Comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune, in appresso denominato il « Comitato », composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 2

Il Comitato può esaminare ogni problema relativo alla nomenclatura della tariffa doganale comune sottopostogli dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 3

1. Le disposizioni necessarie per l'applicazione della nomenclatura della tariffa doganale comune ai fini della classificazione delle merci sono adottate secondo la procedura definita ai paragrafi 2 e 3.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al Comitato un progetto delle disposizioni da adottare. Il Comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il Presidente può stabilire in relazione all'urgenza del problema in causa. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di dodici voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il Presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le disposizioni previste quando esse sono conformi al parere del Comitato.

b) Quando le disposizioni previste non sono conformi al parere formulato dal Comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle disposizioni da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

c) Se, al termine di un periodo di tre mesi a decorrere dal momento in cui la proposta è

pervenuta al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, le disposizioni in parola sono adottate dalla Commissione.

Articolo 4

Ogniqualvolta la tariffa doganale comune subordina a condizioni particolari l'ammissione di merci in una voce o sottovoce determinata, dette condizioni possono essere stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 3.

Articolo 5

Gli Stati membri si consultano in seno al Comitato allo scopo di concertare il loro atteggiamento in merito ai lavori del Consiglio di cooperazione doganale e del suo Comitato della nomenclatura riguardanti le modificazioni della nomenclatura di Bruxelles, le relative note esplicative, nonché le classificazioni tariffarie.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 16 gennaio 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LARDINOIS

REGOLAMENTO (CEE) N. 98/69 DEL CONSIGLIO

del 16 gennaio 1969

che fissa le norme generali relative allo smercio di carni bovine congelate acquistate dagli organismi d'intervento

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68, lo smercio dei prodotti acquistati dagli organismi d'intervento deve essere effettuato a condizioni che permettano di evitare qualsiasi perturbazione del mercato e di garantire l'uguaglianza di accesso alle merci e la parità di trattamento degli acquirenti ;

considerando che per tale motivo è opportuno consentire lo smercio delle carni congelate acquistate dagli organismi d'intervento soltanto se il prezzo dei bovini adulti, costatato sui mercati rappresentativi della Comunità in conformità dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 805/68, sia superiore o eguale al 93 % del prezzo d'orientamento e se non sia stato deciso di prendere le misure d'intervento previste all'articolo 6, paragrafo 1, di quest'ultimo regolamento ;

considerando tuttavia che, per garantire una certa elasticità nell'applicazione di tale regime, è opportuno prevedere la possibilità di derogare alle suddette condizioni o a una di esse ; che, inoltre, queste condizioni non devono recare pregiudizio al regime da prendere in considerazione per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3, lettera b) aa), del regolamento (CEE) n. 805/68 ;

considerando che, per facilitare lo smercio dei prodotti in questione, è opportuno prevedere due metodi di determinazione del prezzo di vendita, cioè l'aggiudicazione e la fissazione anticipata di un prezzo forfettario ; che, in ambedue i casi, la parità di trattamento deve essere garantita agli interessati stabiliti nella Comunità ;

considerando che occorre prevedere la costituzione di un deposito cauzionale per garantire il rispetto

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.